

(1)

COMUNE DIDENNO.....

PROVINCIA DI TRENTO

SUPERATA DALLA DELIBERA
12 DD. 02/05/1995 (pag. 20)

Verbale di deliberazione N. 37

del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta (2) pubblicaOGGETTO: **Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (art. 40 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507). Approvazione**

L'anno millecentonovanta quattro addì
ventotto del mese di dicembre
alle ore 30,30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,
recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.


Presenti i signori:

CASNA RINO - Sindaco
GERVASI CRISTINO
GABRIELLI LUIGI
ARNOLDI IVAN
COVA VALTER
BONN ANDREA
BONN VITTORIO
CATTANI GIUSEPPE
DALPIAZ ALESSANDRO
de CONCINI GIORGIO
GERVASI MILENA
ICRIS LUCIANO
SANDRI BRUNO
WEBER ADRIANO
ZANIN LUIGI

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 98 - D.P.G.R. 14.10.93, n. 19/L)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
4.01.1995
all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.



il
Prot. N.

Assiste il Segretario comunale signor Rossi dott. Giorgio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Casna Rino
nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato, posto al N. quattro dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che in conformità a quanto dispone l'art. 40 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 i Comuni sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

che con il predetto regolamento i Comuni disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel capo II del D.Lgs. n. 507 e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni;

che per la prima applicazione della nuova disciplina legislativa della tassa i Comuni devono deliberare il regolamento entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto le cui disposizioni hanno effetto, secondo quanto stabilisce l'art. 81, a decorrere dal 1° gennaio 1994;

che il terzo comma dell'art. 42 stabilisce che la tassa è graduta a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'art. 38 del decreto sono classificate in almeno due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal Comune, sentita la Commissione edilizia;

che pertanto il regolamento determina in quante categorie sono classificate le aree pubbliche del Comune e con successiva deliberazione consiliare in data odierna viene provveduto, in conformità e osservata la procedura prescritta dal terzo comma dell'art. 42, ad approvare l'elenco di classificazione delle strade;

che il secondo comma dell'art. 56 del D.Lgs. n. 507/1993 stabilisce che i Comuni devono deliberare, unitamente al regolamento, le tariffe, che vengono pertanto approvate, in conformità alle disposizioni del predetto decreto, con successivo provvedimento del Consiglio comunale in data odierna, realizzando così l'unitarietà del contesto degli atti con i quali sempre in data odierna viene data coordinata l'attuazione alla nuova disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Rilevato che lo schema di regolamento risulta predisposto in conformità a quanto stabilito dal capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel testo modificato con il D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566;

Considerato che nella sua elaborazione è stato tenuto conto, nei limiti consentiti dalle predette disposizioni legislative, delle condizioni che caratterizzano le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in questo Comune che ha n. ...1051..... abitanti ed appartiene, pertanto, alla classe ...VIº..... di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 507/1993;

Visto l'art. 28, secondo comma, (lettera g), del D.P.G.R. 14 ottobre 1993, n. 19/L, in merito alla competenza del Consiglio comunale nella materia di che trattasi;

Sentiti i seguenti interventi: Sandri Bruno ed altri: l'opportunità di meglio definire il passo carrabile considerando tale passo solo d'interruzione del marciapiede in corrispondenza di portoni od ingressi per permettere l'entrata dei veicoli ed ancora di limitare l'imposizione della Tosap agli allacci in sottosuolo costituiti da manufatti ispezionabili

Visto lo statuto comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Funzionario Responsabile del servizio;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso del Ragioniere comunale;

Visto il parere favorevole, sotto il profilo di legittimità, espresso dal Segretario comunale;

d e l i b e r a

- I. Di approvare il regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, composto di n. 37 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante;
- II. Di provvedere con successivi provvedimenti da adottarsi in questa seduta all'adozione della delibera relativa all'elenco di classificazione degli spazi (art. 42, comma 3) ed alle tariffe (art. 40, comma 1 e 3; art. 56, comma 2), assumendo, in un contesto unitario e coordinato, tutti gli atti necessari per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e dell'applicazione della relativa tassa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto



IL SINDACO
IL PRESIDENTE
Casna Rino

Il Consigliere designato
Bonn Andrea

Il Segretario
Rossi dott. Giorgio

(1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li 4 gennaio 1995

Il Segretario

Rossi dott. Giorgio

LA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO
con nota n. del
ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Il Segretario

Controdeduzioni del Comune n.
in data ricevute
dalla Giunta Provinciale di Trento
il

Il Segretario

Addì

Addì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, ed è pervenuta alla Giunta Provinciale di Trento sub. in data

- Nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 52, 1° comma del D.P.G.R. 14.10.93, n. 19/L.
- La Giunta Provinciale non ha riscontrato vizi di illegittimità come da comunicazione n., in data per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 96, 5° comma del D.P.G.R. 14.10.93, n. 19/L.
- La Giunta Provinciale riscontrando vizi di illegittimità/incompetenza ha annullato la deliberazione in seduta del n.

Il Sindaco

Addì

Comune di DENNO
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

(1)

COMUNE DI DENNO.....

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 38

del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta (2) pubblica.....

OGGETTO: Tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Ordinamento - Classificazione delle aree

L'anno millecentonovanta quattro addì
ventotto del mese di dicembre

alle ore 20,30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

CASNA RINO..... - Sindaco.
GERVASI CRISTINO
GABRIELLI LUIGI
ARNOLDI IVAN
COVA VALTER
BONN ANDREA
BONN VITTORIO
CATTANI GIUSEPPE
DALPIAZ ALESSANDRO
de CONCINI GIORGIO
GERVASI MILENA
JORIS LUCIANO
SANDRI BURNO
WEBER ADRIANO
ZANIN LUIGI

Assenti	
giust.	ingiust.
	X

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 98 - D.P.G.R. 14.10.93, n. 19/L)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

4.01.1995
all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rossi dott. Giorgio

Inviata alla Giunta Provinciale

il 11.01.95
Prot. N. 111

Assiste il Segretario comunale signor Rossi dott. Giorgio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Casna Rino
nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato, posto al N. quinto dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione n.37..... in data odierna, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;

Visto il terzo comma dell'art. 42 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566, con il quale viene stabilito che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è graduata a secondo dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione e che a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 507/1993, sono classificate in almeno due categorie;

Visto l'art. 14 del regolamento con il quale è stata disposta la suddivisione del territorio comunale in n. 2... categorie;

Rilevato che le norme suddette stabiliscono che gli elenchi di classificazione sono deliberati dal Comune, sentita la Commissione Edilizia e sono pubblicati per 15 giorni nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici;

Visto l'art. 28, secondo comma, lettera g), del D.P.G.R. 14 ottobre 1993, n. 19/L, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza ad adottare gli atti relativi all'ordinamento dei tributi, fra i quali rientra, per la T.O.S.A.P., l'approvazione degli elenchi di classificazione delle aree;

Viste le proposte per la suddivisione delle aree pubbliche nelle n. 2..... categorie stabilite dal regolamento e per la iscrizione delle aree stesse nell'elenco relativo alla categoria nella quale sono da classificare in relazione alla loro importanza;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale di Edilizia con atto n.; del17.11.1994.....;

Ritenuto che le proposte presentate corrispondono alle finalità stabilite dall'art. 42 del D.Lgs. n. 507/1993, allo stato ed alla diversa importanza dei luoghi da differenziare in relazione all'utilità economica che la loro occupazione determina a favore dei concessionari;

Sentiti i seguenti interventi: **Si conferma nei vari interventi l'opportunità di limitare alla prima categoria la sola piazza V. Emanuele, centro del paese - sede di mercato e su cui gravitano tutti gli edifici pubblici del comune e dove si svolgono grande parte delle manifestazioni all'aperto della nostra comunità;**

Visto lo statuto comunale;

Visto il parere favorevole sotto il profilo tecnico-tributario del Funzionario responsabile della gestione della tassa;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile e finanziaria della Ragioneria comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario comunale sotto il profilo di legittimità del presente atto;

Con voti n. 14 favorevoli su n. 14 presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano.

d e l i b e r a

- I. Di approvare gli elenchi di classificazione in n. ...2..... categorie delle strade, piazze, spazi ed altre aree pubbliche allegati alla presente deliberazione e distinti con le lettere A, B,;
- II. Di incaricare il Funzionario responsabile del servizio di disporre la pubblicazione degli elenchi predetti per 15 giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto



IL SINDACO
IL PRESIDENTE
Casna Rino

Il Consigliere designato

Bonn Andrea

(1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li 4 gennaio 1995

~~Il Segretario
siv. dott. Giorgio~~

Segretario

Rossi dott. Giorgio

LA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO
con nota n. del
ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Il Segretario

Addì

Controdeduzioni del Comune n.
in data ricevute
dalla Giunta Provinciale di Trento
..... il

Il Segretario

Addì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, ed è pervenuta alla Giunta Provinciale di Trento sub.in data

- Nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 52, 1° comma del D.P.G.R. 14.10.93, n. 19/L.
 - La Giunta Provinciale non ha riscontrato vizi di illegittimità come da comunicazione n. in data per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 96, 5° comma del D.P.G.R. 14.10.93, n. 19/L.
 - La Giunta Provinciale riscontrando vizi di illegittimità/incompetenza ha annullato la deliberazione in seduta del n.

Il Sindaco

Addi

D. M. - 1955-10-27
E. 883/1-R 2) 01. p5

Comune di DENNO

(Provincia di TRENTO)

Allegato A)
Pag. n. 1

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA prima CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TOSAP**

Comune di DENNO

(Provincia di TRENTO)

Allegato B)
Pag. n. 1

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA seconda CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.**

(1) Strada - corso - piazza - altri beni del demanio o del patrimonio indisponibile, da indicare.

(1) Strada - corso - piazza - altri nomi dei luoghi
(2) Capoluogo, frazione di

(3) Denominazione prevista dallo stradario o da altri atti ufficiali del Comune.

(1)

COMUNE DI **DENNO**
PROVINCIA DI TRENTO

SUPERATA DALLA DELIBERA 13
DD. 02/05/1995 (pag. 49)

Verbale di deliberazione N.39.....

del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta (2) pubblica

OGGETTO: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Comuni di Classe
- Tariffe applicabili dal 1° gennaio 1994

L'anno millenovecentonovanta quattro addì
ventotto del mese di dicembre
alle ore 20,30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,
recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 98 - D.P.G.R. 14.10.93, n. 19/L)

Certifico Io sottoscritto Segretario
comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno
5.01.1995

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rossi Cott. Giorgio

Inviata alla Giunta Provinciale

it

Prot. N.

Presenti i signori:

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario comunale signor Rossi dott. Giorgio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Casna Rino
della sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 6 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 con il quale sono state stabilite la nuova disciplina e le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province;

VISTO il Decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, che ha modificato le norme suddette;

VISTO il secondo comma dell'art. 56 del D.Lgs. n. 507/1993 il quale stabilisce che per la prima applicazione delle disposizioni sopra richiamate i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato, entro 4 mesi dall'entrata in vigore del predetto decreto;

RILEVATO che per dare conforme attuazione alla disposizione stabilita dalla norma suddetta per la prima applicazione della nuova disciplina della tassa, la determinazione delle tariffe deve avvenire da parte dello stesso organo collegiale, in unico contesto unitario, insieme con l'approvazione del regolamento e con la deliberazione che stabilisce l'elenco di classificazione delle aree nelle categorie previste dal regolamento, per assicurare la conformità dei provvedimenti ora adottati alle disposizioni di legge, nel rispetto delle distinte funzioni che al regolamento, alle tariffe ed alla classificazione in categorie attribuiscono, a regime, gli artt. 40 e 42 del decreto legislativo;

VISTA la deliberazione del Consiglio n. in data odierna, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo quanto prescritto dall'art. 40 del decreto legislativo;

RILEVATO che le tariffe della tassa sono graduate, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal decreto, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione e che a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono state classificate in n.2..... categorie con deliberazione del Consiglio comunale n. ...38..... in data odierna, in conformità al terzo comma dell'art. 42 del D.Lgs. n. 507, modificato con l'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566;

CONSIDERATO che l'art. 43 del decreto legislativo stabilisce che ai fini dell'applicazione della tassa i comuni sono ripartiti in cinque classi in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T.;

RILEVATO che la popolazione di questo Comune alla predetta data di riferimento era costituita da n. 1051..... abitanti residenti per cui lo stesso è compreso fra i comuni di classe ...v.....;

RITENUTO pertanto di determinare, in relazione alla classe demografica di appartenenza del Comune, alle norme del decreto e del regolamento ed alla graduazione relativa alle categorie delle aree pubbliche, come sopra definite in rapporto alla loro importanza, la tariffa della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

CONSIDERATO che per assicurare agli operatori ed ai cittadini la corretta interpretazione della tariffa, in conformità ai principi che regolano l'attività amministrativa, la stessa comprende l'indicazione dei criteri per la sua applicazione e, per le singole voci, l'aumento o riduzione che, nei limiti stabiliti dalla legge ed in conformità alle disposizioni del regolamento, sono stati applicati alla misura base per determinare l'importo della tassa;

VISTO l'art. 28, secondo comma, (lettera g), del D.P.G.R. 14 ottobre 1993, n. 19/L, in merito alla competenza del Consiglio comunale nella materia di che trattasi;

VISTO lo statuto del Comune;

VISTO il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche;

VISTO l'elenco di classificazione per categorie delle strade, spazi ed altre aree pubbliche;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo tecnico tributario espresso dal Responsabile del servizio;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dalla Ragioneria comunale;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo di legittimità espresso dal Segretario comunale;

Sentiti i seguenti interventi:

d e l i b e r a

- I. Di approvare le seguenti tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali, applicabili in questo comune - appartenente alla classe V° - dal 1° gennaio 1994.

TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

V°
Comune di Classe

PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.
4. La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. 2 categorie.
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al mq. od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprasuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 50% sino a 100 mq.;
 - del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino ai 1.000 mq.;
 - del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.
8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV e V.

PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	
1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq. L.	34.000	10.200	
2.	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico - (Riduzione a 1.35%) per mq. L.	11.900	3.570	
3.	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico - (Riduzione obbligatoria al 30%) per mq. L.	10.200	3.060	
4.	Passi carrabili:			
4.1.	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata - (Riduzione obbligatoria al 50%) per mq. L.	17.000	5.100	
4.2.	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali - (Riduzione 80%) per mq. L.	6.800	2.040	
4.3.	Passi costruiti direttamente dal Comune: — superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; — oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%; (Riduzione obbligatoria del 50%) per mq. L.	17.000	5.100	
4.4.	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario - (Riduzione al 10%) per mq. L.	3.400	1.020	
4.5.	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti - (Riduzione al 30%) per mq. L.	10.200	3.060	
5.	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata per mq. L.	34.000	10.200	

PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del **20%**.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	
2.1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq. L.	2.000	600	
2.2.	Occupazioni ordinarie di spazi soprastanti o sottostanti al suolo comunale - (Riduzione a 1.35%) per mq. L.	700	210	
2.3.	Occupazioni con tende e simili. Riduzione a 1.30% . Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa per mq. L.	600	180	
2.4.	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - per mq. L.	2.000	600	
2.5.	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del 50%) per mq. L.	1.000	300	
2.6.	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione dell' 80%) per mq. L.	400	120	
2.7.	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - per mq. L.	2.000	600	
2.8.	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - Riduzione del 50% per ambedue le categorie per mq. L.	1.000	1.000	
2.9.	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%) per mq. L.	400	120	
2.10.	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%) per mq. L.	1.000	300	

PARTE IV - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.
2. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.
3. *Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:*

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	
3.1.	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2, per Km lineare o frazione	L.	250000	75000
3.2.	Occupazioni del suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva.....	L.	50.000	15000
3.3.	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari tassa annua	L.	100000	30000
	Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua	L.	30000	9000

4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 30% delle spese medesime.

5. *Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:*

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	
5.1.	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni: — fino a 1 Km lineare	L.	10000	3000
	— superiore al Km lineare	L.	15000	4500
5.2.	Occupazioni di cui al n. 5.1. di durata superiore a 30 giorni: la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: — del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: — fino ad 1 Km lineare	L.	13000	3900
	— superiore al Km lineare	L.	19500	5850
5.3.	— del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180: — fino ad 1 Km lineare	L.	15000	4500
	— superiore al Km lineare	L.	22500	6750
5.4.	— del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni: — fino ad 1 Km lineare	L.	20000	6000
	— superiore al Km lineare	L.	30000	9000

PARTE V - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N.	LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	
a	Centro abitato	L.	60.000	18.000
b	Zona limitrofa	L.	50.000	15.000
c	Sobborghi e zone periferiche	L.		
d	Frazioni	L.		

- La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti *di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri*.
- Se il serbatoio è di maggiore capacità, *la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri*. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
- Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
- Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.
- Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

N.	LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	
a	Centro abitato	L.	20.000	6.000
b	Zona limitrofa	L.	15.000	4.500
c	Frazioni, sobborghi, zone periferiche	L.		

PARTE VII - DISCIPLINA TRANSITORIA

1. I contribuenti tenuti al pagamento dall'anno 1994 - esclusi quelli già iscritti al ruolo - devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla scadenza di cui all'art. 56, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Nello stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione della presente tariffa.
3. Per le occupazioni temporanee di cui al n. 2.5. della tariffa stabilita dalla precedente parte III, effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con funivie e seggiovie la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per il 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di L. 50.000.
5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti al 1994 sono effettuate con le modalità e con i termini previsti dal R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta eccezione di quelli coattivi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994 incluso.
6. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti alla tassa che sono già iscritti a ruolo non sono tenuti a presentare nuova denuncia per l'anno 1994 e per quelli successivi, sempreché non si verifichino variazioni delle superfici occupate e della loro destinazione che comportano modifiche alla somma da pagare annualmente. Per l'anno 1994, entro il termine di cui al precedente punto 2, i soggetti già iscritti a ruolo devono richiedere al Funzionario responsabile del servizio la nuova misura della tassa dovuta qualora non ricevano dal Comune, prima della scadenza, apposito avviso in tal senso. Entro lo stesso termine dovrà essere proceduto al pagamento.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto



IL SINDACO
IL PRESIDENTE

Il Consigliere designato
Bonc Andrea

Il Segretario
Rossi dott. Giorgio

(1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li 5 gennaio 1995

Il Segretario
Rossi dott. Giorgio

LA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO
con nota n. del
ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Il Segretario

Addì

Controdeduzioni del Comune n.
in data ricevute
dalla Giunta Provinciale di Trento
..... il

Il Segretario

Addì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, ed è pervenuta alla Giunta Provinciale di Trento sub. in data

- Nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 52, 1° comma del D.P.G.R. 14.10.93, n. 19/L.
- La Giunta Provinciale non ha riscontrato vizi di illegittimità come da comunicazione n. in data per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 96, 5° comma del D.P.G.R. 14.10.93, n. 19/L.
- La Giunta Provinciale riscontrando vizi di illegittimità/incompetenza ha annullato la deliberazione in seduta del n.

Il Sindaco

Addì



COMUNE DI DENNO

PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P. 38010 - Tel. 0461/655523 - Fax 0461/655549
C. F. 80014520227

Verbale di Deliberazione N. 12 del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (art. 40 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507).
Riapprovazione.

L'anno millecentonovantacinque addì due
del mese di maggio alle ore 20.30
nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

CASNA RINO - Sindaco
GERVASI CRISTINO
GABRIELLI LUIGI
ARNOLDI IVAN
COVA VALTER
BONN ANDREA
BONN VITTORIO
CATTANI GIUSEPPE
DALPIAZ ALESSANDRO
de CONCINI GIORGIO
GERVASI MILENA
IORIS LUCIANO
SANDRI BRUNO
WEBER ADRIANO
ZANIN LUIGI

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario comunale signor ROSSI dr. GIORGIO.

Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Signor CASNA RINO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
In conformità delle disposizioni di Legge sono stati scelti in qualità di scrutatori i sigg. Weber Adriano e Bonn Andrea

e designato alla firma del verbale il Sig. Cattani Giuseppe.

Oggetto: Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (art. 40 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507).
Riapprovazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 37 adottata in seduta del 28.12.1994 avente per oggetto: "Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (art. 40 D. Lgs. 15.11.93 n. 507. Approvazione;

Preso atto che con nota n. 888/3-R. dd. 24.01.1995 sono stati chiesti, in ordine alla citata deliberazione, elementi integrativi di giudizio e specificatamente in ordine agli artt. 19 c. 3 - 20 c. 2 - 30 c. 2 lettere b), d) ed e) e 33 c. 3;

Osservato che la Giunta Provinciale di Trento con nota n. prot. 888/7-3 dd 23.03.1995 ha comunicato che la citata deliberazione è stata dichiarata decaduta in seduta dd 17.03.1995 e ciò per il fatto che l'Amministrazione comunale di Denno non ha fornito entro il termine previsto |, comma 4 dell'art. 52 della L.R. 1/93 come modificato dall'art. 73 della L.R. 3/94 gli elementi integrativi richiesti;

Constatato che in conformità a quanto dispone l'art. 40 del D.Lgs. 15/1993 n. 507 i Comuni sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Che il terzo comma dell'art. 42 stabilisce che la tassa è graduata a secondo dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto, con deliberazione consiliare n. 38 dd 28.12.94, esecutiva a termini di legge, sentita la Commissione edilizia, gli spazi e le altre aree pubbliche sono state classificate in due categorie;

Rilevato che lo schema di regolamento ora in discussione risulta predisposto in conformità a quanto stabilito dal Capo II° del D.Lgs. 15.11.93, nel testo modificato con D.Lgs. 28.12.93 n. 566;

Constatato che nella sua rielaborazione è stato tenuto conto sia delle condizioni che caratterizzano le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel Comune di Denno che ha n. 1051 abitanti ed appartiene alla Classe II° di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 507/93 sia delle osservazioni espresse dalla Giunta Provinciale come sopra ricordato;

Visto l'art. 28, secondo comma (lettera g) del D.P.G.R. 14.10.1993 n. 19/L in merito alla competenza del Consiglio Comunale nella materia di che trattasi;

Sentiti i vari interventi consiliari;

Visto lo Statuto comunale;

Considerato che ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R. n. 1/93 i Consigli Comunali, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili;

Ritenuto debba considerarsi atto urgente ed improrogabile la riapprovazione di detto regolamento con il recepimento delle osservazioni espresse dalla Giunta Provinciale in quanto detta riapprovazione permette all'Amministrazione di Denno la gestione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Richiamato l'art. 100 del D.P.G.R. n. 19/L del 14.10.1993;

Visto il preventivo parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.G.R. n. 19/L del 14 ottobre 1993;

Visto il preventivo parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto espresso dalla responsabile della ragioneria comunale ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.L.R.R.O.C. del D.P.G.R. n. 19 del 14 ottobre 1993;

Ad unanimità di voti favorevolmente espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di approvare il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, composto di n. 37 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante.
2. Di provvedere con successivo provvedimento da adottare in questa stessa seduta all'adesione della delibera relativa all'approvazione delle tariffe di cui art. 40, comma 1 e. 3; art. 56 comma 2 del D.Lgs. 507/93 dando atto che con delibera consiliare n. 38 adottata in seduta dd 28.12.1994, esecutiva a termini di legge si è già provveduto alla classificazione degli spazi di cui all'art. 42 comma 3 del D.Lgs. 507/93.
3. Di inviare, ai sensi dell'art. 98 del D.P.G.R. 14.10.1993 n. 19/L il presente atto alla Giunta Provinciale per il preventivo controllo di legittimità.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.



IL SINDACO
Casna Rino

Il Consigliere designato
Cattani Giuseppe

Il Segretario
Rossi dr. Giorgio

~~Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.~~

lì 3 maggio 1995

Visto: IL SINDACO
Casna Rino

Il Segretario
Rossi dr. Giorgio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 98 - D.P.G.R. 14.10.93, n. 19/L)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 4 maggio 1995 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 14 maggio 1995



Il Segretario
Rossi dr. Giorgio

Inviata alla Giunta Provinciale

Si dà atto dell'assunzione dell'impegno di spesa

il 22.5.95

Prot. N. 1212

Il Ragioniere

Il Segretario Comunale

Ivi pervenuta il:



Comune di DENNO

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**



INDICE SISTEMATICO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	7
Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione ..	7
Art. 3 - Denuncia occupazioni permanenti	8
Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	8
Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione	9
Art. 6 - Occupazione d'urgenza	9
Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	10
Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione	10
Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione	11
Art. 10 - Obblighi del concessionario	11
Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazione abusive	12
Art. 12 - Costruzione gallerie sotterranee	12

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 13 - Classificazione del Comune	14
Art. 14 - Suddivisione del territorio in categorie	14
Art. 15 - Tariffe	14
Art. 16 - Soggetti passivi	15
Art. 17 - Durata dell'occupazione	15
Art. 18 - Criterio di applicazione della tassa	16
Art. 19 - Misura dello spazio occupato	16
Art. 20 - Passi carrabili	17
Art. 21 - Autovetture per trasporto pubblico	17
Art. 22 - Distributori di carburante	17
Art. 23 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	18

Art. 24 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento	18
Art. 25 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari	19
Art. 26 - Maggiorazioni della tassa	19
Art. 27 - Riduzioni della tassa permanente	20
Art. 28 - Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa	21
Art. 29 - Riduzione tassa temporanea	21
Art. 30 - Esenzione dalla tassa	22
Art. 31 - Esclusione dalla tassa	23
Art. 32 - Sanzioni	24
Art. 33 - Versamento della tassa	24
Art. 34 - Rimborsi	25
Art. 35 - Ruoli coattivi	25
Art. 36 - Norme transitorie	25
Art. 37 - Entrata in vigore	26



CAPO I

**DISPOSIZIONI GENERALI
AMMINISTRATIVE**



Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D. Lgs.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazioni di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravata da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in cartella legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un depo-



sito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro10..... giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno15.... giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 20 minuti ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno50.... metri.



Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. ~~Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune (1).~~

5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 5..... giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti stecchi, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun

(1) Questa norma vale esclusivamente per Comuni con oltre 10.000 abitanti.



indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 19 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti



ti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei ...30... giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei ...15... giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto, nel caso non sia possibile riscuotere gli importi dovuti con le normali procedure e/o il debitore sia insolubile.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, sovrappiù o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici co-



munali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 507/93, impone un contributo «una tantum» pari al ~~30~~..... per cento ⁽¹⁾ delle spese di costruzione nelle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

⁽¹⁾ La quota percentuale può arrivare al 50%.



CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI
DI NATURA TRIBUTARIA



Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del D. Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 13

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V^a classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D. Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in DUE categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).



2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D. Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria ...% per cento;
- ~~- terza categoria per cento~~ (¹).

Art. 16

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

~~2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune~~ (²).

Art. 17

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

(¹) L'ultima categoria (la legge impone almeno due categorie) non può avere una tariffa inferiore al 30% della prima categoria.

(²) Questa norma vale esclusivamente per i Comuni con oltre 10.000 abitanti.



- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o meno lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle ~~di~~ categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno di quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore o chilometro lineare ⁽¹⁾.
3. Per le occupazioni soprassuolo, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

⁽¹⁾ Vedi circolare Ministero Finanze 25.3.94.

Art. 20
Passi Carrabili



1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale finalizzata a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. I passi carrabili costituiti dalla semplice smussatura del listone o cordolo delimitante il marciapiede, vanno computati per le superfici oggetto della smussatura.
3. I passi carrabili costituiti dall'interruzione dell'intero marciapiede, vanno computati per la superficie risultante dalla lunghezza misurata dal fronte dell'ingresso dello stabile fino al limite della sede stradale, per la lunghezza dell'apertura.
4. La superficie minima tassabile è comunque non inferiore ad 1 metro quadro.

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. La tassa complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.



5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 del D. Lgs. 507/93.

Art. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24

Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa ⁽¹⁾:

- 1) fino a 12 ore: riduzione del ... per cento;
- 2) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

3. Per le occupazioni temporanee non inferiori a 15 giorni si applica il ... per cento di riduzione ⁽²⁾.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture

⁽¹⁾ La determinazione della tariffa oraria deve essere effettuata in modo che la somma delle tariffe applicate nelle singole ore o nelle fasce orarie stabilite dal comune, sia pari o minore alla tariffa giornaliera.

⁽²⁾ Possibilità di riduzione dal 20% al 50%.



re ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari

1. Ai sensi dell'artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali o provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

e che non siano costituiti dalle semplice tubazione o canale da manutenzione, rispettive quelli ad esempio fognetti di ispezione, vanche, pozzetti fognari, ecc.

Art. 26

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4 ⁽¹⁾, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del per cento se in prima categoria, del per cento se in seconda categoria, del per cento in terza categoria.

⁽¹⁾ Facoltativo.



3. Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del per cento per aree o spazi in prima categoria; maggiorata del per cento se in seconda categoria; ed a tariffa maggiorata del per cento se in terza categoria ⁽¹⁾.

La categoria è riferita al territorio.

Art. 27

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, la superficie è ridotta del ...¹⁰... per cento ⁽²⁾.
 - 2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al ...³⁵... per cento ⁽³⁾.
 - 3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
 - 4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
 - 5) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dall'¹ art. 20 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la superficie è calcolata in ragione del 10 per cento.
 - 6) ai sensi dell'art. 44, comma 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su expressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Ammini-

⁽¹⁾ La legge consente maggiorazione o diminuzione fino al 30% della normale tariffa; pertanto se l'Amministrazione decide per una diminuzione, questo comma va inserito in calce all'art. 29.

⁽²⁾ Massima riduzione del 10%.

⁽³⁾ Massima riduzione consentita: 1/3 della tariffa base.



strazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnalitico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 20. per cento.

- 7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10. per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 8) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30. per cento (¹).

Art. 28

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 29

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 35. per cento (²);

(¹) La riduzione prevista è facoltativa.

(²) La riduzione massima consentita è pari ad 1/3 della tariffa base.



- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte all'80 per cento.

Inoltre, per la tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
 - comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento ⁽¹⁾;
 - comma 6 bis (1) - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del ~~50%~~ se in terza categoria, del se in seconda categoria e del se in prima categoria. La categoria è riferita al territorio ⁽²⁾.
- per cui bisogna la*

Art. 30

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nel-

⁽¹⁾ Il massimo della riduzione può essere il 50% della tariffa normale ed è facoltativa.

⁽²⁾ Vedi inoltre la nota all'ultimo comma dell'art. 26.



- lo Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

Art. 31

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con



il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 32

Sanzioni

1. Soprattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 33

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio. Nel caso di variazioni nell'occupazione permanente, il 30 giugno di ogni anno è il termine ultimo per la denuncia ed il versamento della tassa.



3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento ^{di conto corrente} mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione. Il pagamento della tassa per occupazioni temporanee può avvenire entro il termine dell'occupazione.

Art. 34

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 36

Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al capo 1 art. 2 del presente regola-



mento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dall'adozione del nuovo regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

- b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 25 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000;
- c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate di 50 per cento;
- d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D. Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 37

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 96 del D.P.G.R. 14.10.93, n. 19/L, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.


Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 2.5.1995
con deliberazione N. 12

Il Sindaco

Carlo Rino

Il Consigliere designato

Lottati Giuseppe



Il Segretario Comunale

Romagnoli Giorgio

Pubblicato all'Albo Comunale a termini dell'art. 98 del D.P.G.R. 14.10.93 n. 19/L, per dieci giorni consecutivi dal 4.5.1995 al 14.5.1995 con/senza opposizioni.

Domenico addì 14.5.1995

Timbro

Il Segretario Comunale

Romagnoli Giorgio

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

N. Trento,

Ripubblicato all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi dal
al

Il Segretario Comunale

li,

(1)

COMUNE DI DENNO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N.13.....

del Consiglio comunale

TARiffe in vigore fino
al 31/12/2003, integrata dalla
delibera 7 dd. 27/02/1998 con
cui sono stati introdotti
per alcune fattispecie degli
esoneri (pag. 57), a far data
dal 01/01/2004 sono state
introdotte nuove tariffe
con delibera 25 dd. 29/12/2003
(pag. 61)

Adunanza di prima convocazione - Seduta (2) pubblica

OGGETTO: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Comuni di Classe V
- Tariffe applicabili dal 1° gennaio 1994

L'anno mille novecentonovantacinque addì
due del mese di maggio
alle ore 20,30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,
recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

CASNA RINO Sindaco
GERVASI CRISTINO

GABRIELLI LUIGI
ARNOLDI IVAN

COVA VALTER
BONN ANDREA

BONN VITTORIO
CATTANI GIUSEPPE

DALPIAZ ALESSANDRO

DE CONCINI GIORGIO
GERVASI MILENA

JORIS LUCIANO
SANDRI BRUNO

WEBER ADRIANO
ZANIN LUIGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 98 - D.P.G.R. 14.10.93, n. 19/L)

Certifico Io sottoscritto Segretario
comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno
3 maggio 1995

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

~~IL SEGRETARIO COMUNALE~~
~~Rossi dott. Giorgio~~

Inviata alla Giunta Provinciale

il 22-5-9
Prot N 1212

Assiste il Segretario comunale signor Rossi dott. Giorgio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Casna Rino
nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

(1) Originale o copia.

(2) Pubblica o segreta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 con il quale sono state stabilite la nuova disciplina e le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province;

VISTO il Decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, che ha modificato le norme suddette;

VISTO il secondo comma dell'art. 56 del D.Lgs. n. 507/1993 il quale stabilisce che per la prima applicazione delle disposizioni sopra richiamate i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato, entro 4 mesi dall'entrata in vigore del predetto decreto;

RILEVATO che per dare conforme attuazione alla disposizione stabilita dalla norma suddetta per la prima applicazione della nuova disciplina della tassa, la determinazione delle tariffe deve avvenire da parte dello stesso organo collegiale, in unico contesto unitario, insieme con l'approvazione del regolamento e con la deliberazione che stabilisce l'elenco di classificazione delle aree nelle categorie previste dal regolamento, per assicurare la conformità dei provvedimenti ora adottati alle disposizioni di legge, nel rispetto delle distinte funzioni che al regolamento, alle tariffe ed alla classificazione in categorie attribuiscono, a regime, gli artt. 40 e 42 del decreto legislativo;

VISTA la deliberazione del Consiglio n. in data odierna, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo quanto prescritto dall'art. 40 del decreto legislativo;

RILEVATO che le tariffe della tassa sono graduate, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal decreto, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione e che a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono state classificate in n. DUE categorie con deliberazione del Consiglio comunale n. 38-28.12.94. in data odierna, in conformità al terzo comma dell'art. 42 del D.Lgs. n. 507, modificato con l'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566;

CONSIDERATO che l'art. 43 del decreto legislativo stabilisce che ai fini dell'applicazione della tassa i comuni sono ripartiti in cinque classi in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T.;

RILEVATO che la popolazione di questo Comune alla predetta data di riferimento era costituita da n. 1051..... abitanti residenti per cui lo stesso è compreso fra i comuni di classe ...v^a.....;

RITENUTO pertanto di determinare, in relazione alla classe demografica di appartenenza del Comune, alle norme del decreto e del regolamento ed alla graduazione relativa alle categorie delle aree pubbliche, come sopra definite in rapporto alla loro importanza, la tariffa della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

CONSIDERATO che per assicurare agli operatori ed ai cittadini la corretta interpretazione della tariffa, in conformità ai principi che regolano l'attività amministrativa, la stessa comprende l'indicazione dei criteri per la sua applicazione e, per le singole voci, l'aumento o riduzione che, nei limiti stabiliti dalla legge ed in conformità alle disposizioni del regolamento, sono stati applicati alla misura base per determinare l'importo della tassa;

VISTO l'art. 28, secondo comma, (lettera g), del D.P.G.R. 14 ottobre 1993, n. 19/L, in merito alla competenza del Consiglio comunale nella materia di che trattasi;

VISTO lo statuto del Comune;

VISTO il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche;

VISTO l'elenco di classificazione per categorie delle strade, spazi ed altre aree pubbliche;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo tecnico tributario espresso dal Responsabile del servizio;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dalla Ragioneria comunale;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo di legittimità espresso dal Segretario comunale;

Constatato che con la presente approvazione è stato tenuto conto delle osservazioni espresse dalla G.P. con nota 888/5-R dd 24.01.1995 alla precedente delibera consiliare n. 39 di data 28.12.1994 di pari oggetto e dichiarata decaduta.

Osservato altresì che il presente atto sia da ritenersi urgente ed inderogabile per dare corretta applicazione alla occupazione di aree e spazi pubblici.

d e l i b e r a

- I. Di approvare le seguenti tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali, applicabili in questo comune - appartenente alla classe V° - dal 1° gennaio 1994.

TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Comune di ClasseV°.....

PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.
4. La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n.2..... categorie.
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al mq. od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 50% sino a 100 mq.;
 - del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino ai 1.000 mq.;
 - del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.
8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV e V.

PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	
1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq. L.	34.000	10.200	
2.	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico - (Riduzione al 35%) per mq. L.	11.900	3.570	
3.	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico - (Riduzione obbligatoria al 30%) per mq. L.	10.200	3.060	
4.	Passi carrabili:			
4.1.	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata - (Riduzione obbligatoria al 50%) per mq. L.	17.000	5.100	
4.2.	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali - (Riduzione 80%) per mq. L.	6.800	2.040	
4.3.	Passi costruiti direttamente dal Comune: — superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; — oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%; (Riduzione obbligatoria del 50%) per mq. L.	17.000	5.100	
4.4.	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario - (Riduzione al 10....%) per mq. L.	3.400	1.020	
4.5.	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti - (Riduzione al 30....%) per mq. L.	10.200	3.060	
5.	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata per mq. L.	34.000	10.200	

PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del20.....%.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	
2.1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq. L.	2.000	600	
2.2.	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo comunale - (Riduzione al 35%) per mq. L.	700	210	
2.3.	Occupazioni con tende e simili. Riduzione al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa per mq. L.	600	180	
2.4.	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - per mq. L.	2.000	600	
2.5.	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del 50....%) per mq. L.	1.000	300	
2.6.	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione dell' 80%) per mq. L.	400	120	
2.7.	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - (Aumento/Riduzione del%) per mq. L.	2.000	600	
2.8.	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - Riduzione del 50% per ambedue le categorie per mq. L.	1.000	1.000	
2.9.	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%) per mq. L.	400	120	
2.10.	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%) per mq. L.	1.000	300	

PARTE IV - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.

2. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.

3. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	
3.1.	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2, per Km lineare o frazione	L.	250000	75000
3.2.	Occupazioni del suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva.....	L.	50.000	—
3.3.	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari tassa annua	L.	100000	30000
	Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua	L.	30000	9000

4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 30% delle spese medesime.

5. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	
5.1.	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni: — fino a 1 Km lineare	L.	10000	3000
	— superiore al Km lineare	L.	15000	4500
5.2.	Occupazioni di cui al n. 5.1. di durata superiore a 30 giorni: la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: — del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: — fino ad 1 Km lineare	L.	13000	3900
	— superiore al Km lineare	L.	19500	5850
5.3.	— del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180: — fino ad 1 Km lineare	L.	15000	4500
	— superiore al Km lineare	L.	22500	6750
5.4.	— del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni: — fino ad 1 Km lineare	L.	20000	6000
	— superiore al Km lineare	L.	30000	9000

PARTE V - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N.	LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	
a	Centro abitato	L.	60000	
b	Zona limitrofa	L.	50000	
c	Sobborghi e zone periferiche	L.		
d	Frazioni	L.		

2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti *di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri*.
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, *la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri*. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

N.	LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	
a	Centro abitato	L.	20000	
b	Zona limitrofa	L.	15000	
c	Frazioni, sobborghi, zone periferiche	L.		

PARTE VII - DISCIPLINA TRANSITORIA

1. I contribuenti tenuti al pagamento dall'anno 1994 - esclusi quelli già iscritti al ruolo - devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla scadenza di cui all'art. 56, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Nello stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione della presente tariffa.
3. Per le occupazioni temporanee di cui al n. 2.5. della tariffa stabilita dalla precedente parte III, effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con funivie e seggiovie la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per il 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di L. 50.000.
5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti al 1994 sono effettuate con le modalità e con i termini previsti dal R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta eccezione di quelli coattivi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994 incluso.
6. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti alla tassa che sono già iscritti a ruolo non sono tenuti a presentare nuova denuncia per l'anno 1994 e per quelli successivi, sempreché non si verifichino variazioni delle superfici occupate e della loro destinazione che comportano modifiche alla somma da pagare annualmente. Per l'anno 1994, entro il termine di cui al precedente punto 2, i soggetti già iscritti a ruolo devono richiedere al Funzionario responsabile del servizio la nuova misura della tassa dovuta qualora non ricevano dal Comune, prima della scadenza, apposito avviso in tal senso. Entro lo stesso termine dovrà essere proceduto al pagamento.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto



IL SINDACO

IL PRESIDENTE

Il Consigliere designato
Cattani Giuseppe

Il Segretario
Rossi dott. Giorgio

- (1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li 3 maggio 1995

Il Segretario
Rossi dott. Giorgio



LA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO
con nota n. del
ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Il Segretario

Addì

Controdeduzioni del Comune n.
in data ricevute
dalla Giunta Provinciale di Trento
il
Il Segretario

Addì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, ed è pervenuta alla Giunta Provinciale di Trento sub. in data

- Nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 52, 1º comma del D.P.G.R. 14.10.93, n. 19/L.
- La Giunta Provinciale non ha riscontrato vizi di illegittimità come da comunicazione n. in data per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 96, 5º comma del D.P.G.R. 14.10.93, n. 19/L.
- La Giunta Provinciale riscontrando vizi di illegittimità/incompetenza ha annullato la deliberazione in seduta del n.

Il Sindaco

Addì

COMUNE DI DENNO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di Deliberazione N. 7
del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Esonero dal pagamento della Tosap con effetto retroattivo per talune fattispecie di occupazione (art. 6 quater D.L. 328/97).

L'anno mille novecentonovantotto addì ventisette
del mese di febbraio alle ore 20.30
nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

CASNA RINO - Sindaco
GERVASI CRISTINO
GABRIELLI LUIGI
BONN ANDREA
ARNOLDI MARIA GRAZIA
BERTI FLAVIO
BERTI ROMANO
DALPIAZ ALESSANDRO
DALPIAZ ARMANDO
de CONCINI GIORGIO
GABRIELLI GIULIA
GERVASI DOLORES
INAMA FABRIZIO
WEBER CLAUDIO
ZANIN LUIGI

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Partecipa l'Assessore esterno SANDRI BRUNO.

Assiste il Segretario comunale Signora FRANZOI dr. TIZIANA.

Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Signor CASNA RINO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

In conformità delle disposizioni di Legge sono stati scelti in qualità di scrutatori i Sigg. Weber Claudio e Berti Romano

OGGETTO: Esonero dal pagamento della Tosap con effetto retroattivo per talune fattispecie di occupazione (art. 6 quater D.L. 328/97).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 38 e seguenti del D.lgs. 15.11.1993 n. 507 e ss. mm. che a partire dal 1993 ha riformato l'applicazione della tassa occupazione suolo pubblico correntemente denominata TOSAP;

Visto il regolamento comunale relativo al predetto tributo approvato con delibera consiliare n. 12 dd. 02.05.1995, esecutiva agli effetti di legge;

Considerato che la Tosap a partire dal prossimo anno sarà abolita ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 446/97 istitutivo dell'Irap, e che il D.L. 29.09.1997 n. 328 coordinato con la legge di conversione 29.11.1997 n. 410 all'art. 6 quater ha previso la facoltà di esonerare l'applicazione della Tosap per alcune fattispecie di occupazione con estensione alle annualità pregresse al fine di evitare agli Enti impositori di procedere ad una antieconomica oltre che fastidiosa attività di recupero;

Ricordate le precisazioni fatte dal Ministero delle Finanze con circolare n. 43/E dd. 20.02.1996 a proposito dell'esercizio della facoltà di esonero prevista allora dal collegato alla finanziaria 1996 (art. 3, comma 63, della Legge 28.12.1995 n. 549), precisazioni di cui si riporta in particolare il seguente passo: *la retroattività non può essere deliberata allorchè l'Ente locale nelle annualità precedenti abbia provveduto anche ad una parziale riscossione del tributo dovuto per la fattispecie che si intende esonerare, ciò in quanto l'adempimento anche parziale dell'obbligo di legge da parte dell'Ente medesimo significa comunque applicazione della tassa;*

Tenuto conto di quanto sopra ed accertato in che misura e in quali casi la Tosap abbia trovato sin qui applicazione;

Ravvisata la possibilità e l'opportunità di avvalersi della facoltà d'esonero con effetto retroattivo per le seguenti occupazioni di suolo pubblico:

- con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi (sino al 31.12.1995)
- passi carrabile (dal 1988)
- con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato (dal 1988)
- con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei Comuni montani (dal 1988)
- con tende o simili, fisse o retrattili (dal 1988);

Fatto presente che la facoltà di esonero è esercitabile sino al 28 febbraio p.v., termine ultimo per la rideterminazione delle tariffe;

Dato atto che la presente proposta di esonero prevale e deroga alle norme contenute nel sopracitato regolamento comunale;

Visto l'art. 28, comma 3 lett. g) del Tullrroc, approvato con DPGR 27.02.1995 n. 4/L che assegna al Consiglio il potere di deliberare in materia;

Acquisiti ai sensi dell'art. 102 del Tullrroc sopra citato, i pareri di regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità espressi rispettivamente dal funzionario responsabile della Tosap e dal Segretario comunale;

Dato atto che non necessita il parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano n. 14 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di esonerare dal pagamento della Tosap con effetto retroattivo per le annualità in cui la tassa sebbene dovuta non è stata pagata, le occupazioni di suolo pubblico effettuate con:
 - innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi
 - passi carrabili
 - autovetture adibite a trasporto pubblico o privato
 - condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei Comuni montani
 - tende o simili, fisse o retrattili.
2. Di dare atto che il predetto esonero opera in deroga alle specifiche norme di legge riportate in premessa e all'apposito Regolamento comunale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Casna Rino



Il Segretario

Franzoi dr. Tiziana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

li 4 marzo 1998

Il Segretario

Franzoi dr. Tiziana

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 96 - D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 4 marzo 1998 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario

Franzoi dr. Tiziana

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa (Art. 62/4, D.P.G.R. 14.10.1993, n. 19/L)

Il Responsabile di Ragioneria

Inviata alla Giunta Provinciale

il 4 marzo 1998

Prot. N. 577

Ivi pervenuta il:

Si dà atto dell'assunzione dell'impegno di spesa

Il Ragioniere

Il Segretario Comunale

DELIBERAZIONE protocollata dalla Giunta il 05.03.1998 n. 323/12-R, approvata in seduta del 20.03.1998 e divenuta esecutiva il 20.03.1998 ai sensi artt. 96 e 97, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995 n. 4/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Franzoi dott. Tiziana



COMUNE DI DENNO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di Deliberazione N. 25

del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Revisione tariffe Tosap approvate con delibera consiliare n. 39 dd. 28.12.1994 e modifica regolamentare relativamente all'aggiornamento della tassa per occupazioni permanenti con cavi e condutture da parte di aziende di erogazione servizi pubblici

L'anno **DUEMILATRE**
del mese di **dicembre** addì **ventinove**
nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocato il Consiglio comunale alle ore **20.00**

Presenti i signori:

de CONCINI GIORGIO
BAZZANELLA MILENA
BONN DENNIS
CONFORTI FABRIZIO
DALPIAZ ARMANDO
DALPIAZ FRANCO
DUSINI CAMPI CLAUDIA
FUIITEM RENATA
LIBERALI ROBERTO
PETROLLI BRUNO
BERTI FLAVIO
CASNA RINO
DALPIAZ FERRUCCIO
INAMA FABRIZIO
WEBER CLAUDIO

Assiste il Segretario comunale Signora FRANZOI dr. TIZIANA

Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Signor de Concini Giorgio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

In conformità delle disposizioni di Legge vengono designati, ad unanimità, a svolgere le funzioni di scrutatori i Signori: *Dalpiaz Franco e Dalpiaz Ferruccio*.

OGGETTO: Revisione tariffe Tosap approvate con delibera consiliare n. 39 dd. 28.12.1994 e modifica regolamentare relativamente all'aggiornamento della tassa per occupazioni permanenti con cavi e condutture da parte di aziende di erogazione servizi pubblici

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.lgs. 15.11.1993 n. 507 di riordino della finanza territoriale;

EVIDENZIATO come in attuazione di detto decreto, con deliberazioni consiliari n. 37, n. 38 e n. 39 dd. 28.12.1994 sia stato nell'ordine approvato il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (art. 40 D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507), siano state classificate le aree ed infine fissate le tariffe applicabili dal 1° gennaio 1994 nel Comune di Denno, rientrante nella classe V° (art. 43 del decreto);

OSSERVATO come il decreto sopracitato sia stato rivisto negli anni, in particolare con la Legge 448/1998 introduttiva in via facoltativa del regime del canone in alternativa alla tassa, e con la Legge 488/1999;

RICORDATO infine che con deliberazione consiliare n. 7 dd. 27.02.1998 sono state esentate dal pagamento della TOSAP alcune categorie tassabili (passi carrabili, condutture idriche a servizio dell'agricoltura, tende fisse o retrattili e così via);

RITENUTO di confermare il regime della tassa in luogo del canone;

UDITA invece la proposta di rivedere le tariffe, in aumento per motivi di gettito compatibilmente con i limiti fissati dal decreto 507, così disponendo:

- Introduzione del seguente articolo all'interno del Regolamento per l'applicazione della TOSAP: "La determinazione della tassa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture ed impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, viene effettuata a decorrere dal 2000 con i medesimi criteri previsti per la determinazione forfettaria del canone ovvero ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 446/1997, in Lire 1.550 per utenza. Detto importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Detto indice ha avuto negli anni successivi al 1999 l'andamento di cui alla tabella in atti, per cui l'importo viene attualizzato al 31.12.2002 nell'importo di Euro 0.85. Detto valore potrà essere aggiornato annualmente, a partire dal gennaio 2004, con deliberazione della Giunta Comunale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, pubblicato dall'Istat e riferito al periodo dicembre - dicembre. Lo stesso valore ha effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento di aggiornamento e, qualora non si delibera diversamente, vale anche per gli anni successivi".

- Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, ricordato l'esonero introdotto con la succitata deliberazione consiliare n. 7/1998, viene fissato l'importo massimo di Lire 51.000 anziché le attuali Lire 34.000 a mq. corrispondenti al minimo di cui all'art. 44 del D.lgs. 507/93. Dopodiché detto importo base viene graduato secondo le percentuali previste dal Regolamento a seconda della classificazione dell'area (100% per la piazza centrale e 50% per tutto il restante territorio anziché il precedente 30%) e le riduzioni/aumenti previsti dal Regolamento per le diverse tipologie di occupazione; ed infine tradotto in Euro troncando la tariffa base all'unità e quelle derivate ai primi due decimali.

- Per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche viene fissato l'importo massimo di Lire 4.000 anziché le attuali Lire 2.000 a mq. corrispondenti ad un importo intermedio fra il minimo ed il massimo di cui all'art. 45 del D.lgs. 507/93. Dopodiché detto importo base viene graduato secondo le percentuali previste dal Regolamento a seconda della classificazione dell'area (100% per la piazza centrale e 50% per il restante territorio) e delle riduzioni/aumenti previste per le diverse tipologie di occupazione; ed infine tradotto in Euro troncando la tariffa base all'unità e quelle derivate ai primi due decimali.

- Sono inoltre fissate nella misura massima, fermo restando che la determinazione della tassa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture ed impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, viene effettuata a decorrere dal 2000 con i medesimi criteri previsti per la determinazione forfettaria del canone ovvero ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 446/1997, le tariffe della tassa per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale (Lire 500.000 ovvero 258 Euro anziché le attuali Lire 250.000 corrispondenti al minimo

di legge, per Km. lineare o frazione). Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di 5 km. lineari, nel limite massimo di lire 200.000 pari ad Euro 103 (ora è il minimo di Lire 100.000 per Km.); per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km, è dovuta una maggiorazione di lire 40.000 pari ad Euro 20 (ora 30.000 Lire). Per le medesime occupazioni, aventi carattere temporaneo, fino ad un Km. di occupazione e di durata non superiore a 30 giorni, il massimo è di lire 30.000 al Km. (Euro 15) lineare. Per durate superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- 1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;
- 2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
- 3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento

- Nel massimo di 90.000 Lire (Euro 46) e di 75.000 (Euro 38) è fissata pure la tassa annua per occupazioni con impianti e distributori di carburante, rispettivamente per il centro abitato e zona limitrofa. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, la tassa annuale è fissata nell'importo massimo di Lire 30.000 (Euro 15) e di Lire 22.000 (Euro 11) rispettivamente per il centro abitato e zona limitrofa.

VISTO il D. Lgs. 15/11/93, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni sopra citate;

ACCERTATA la propria competenza a provvedere in merito;

ACQUISITI ai sensi dell'art. 56 della sopracitata L.R. 1/93 come modificato dall'art. 16 della L.R. 23.10.1998 n. 10, il parere tecnico amministrativo e il parere contabile rispettivamente del segretario comunale e del responsabile finanziario;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi dai 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **di modificare** il Regolamento per l'applicazione della TOSAP nei seguenti termini:

"La determinazione della tassa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture ed impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, viene effettuata a decorrere dal 2000 con i medesimi criteri previsti per la determinazione forfettaria del canone ovvero ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 446/1997, in Lire 1.550 per dicembre dell'anno precedente.

Detto indice ha avuto negli anni successivi al 1999 l'andamento di cui alla tabella in atti, per cui l'importo viene attualizzato al 31.12.2002 nell'importo di Euro 0,85. Detto valore potrà essere aggiornato annualmente, a partire dal gennaio 2004, con deliberazione della Giunta Comunale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, pubblicato dall'Istat e riferito al periodo dicembre - dicembre. Lo stesso valore ha effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento di aggiornamento e, qualora non si delibera diversamente, vale anche per gli anni successivi".

2. **di graduare** la tariffa della TOSAP, fermo restando la classificazione del territorio di cui alla deliberazione consiliare n. 38/1994, come segue:


zona A (Piazza Vittorio Emanuele)	: 100%
zona B (restante territorio)	: 50%


3. **di rivedere** di seguito, ad eccezione di quanto disposto al punto 1) e a partire dal 2004, le restanti tariffe della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nei termini esposti in premessa e riassunti nella tabella che si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. **di evidenziare**, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono ammessi i seguenti ricorsi:

- **opposizione** da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;
- **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199;
- **ricorso giurisdizionale** al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
de Concini Giorgio


Il Segretario Comunale
Franzoi dr. Tiziana



~~Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.~~

lì 8 gennaio 2004

Il Segretario
Franzoi dr. Tiziana

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 96 - D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L)


Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 8 gennaio 2004 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario
Franzoi dr. Tiziana


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva a sensi dell'art. 102, secondo comma, del D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L.

Deno, 19 gennaio 2004

Il Segretario Comunale
Franzoi dott. Tiziana


parte II - OCCUPAZIONI PERMANENTI - caratteristiche		tariffa per categoria	
		1°	2°
Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq.	€ 26,00	€ 13,00
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (Riduzione al 35%)	per mq.	€ 9,10	€ 4,55

parte III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - caratteristiche		tariffa per categoria	
		1°	2°
Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq.	€ 2,00	€ 1,00
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (Riduzione al 35%)	per mq.	€ 0,70	€ 0,35
Occupazione con tende e simili. Riduzione al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa	per mq.	€ 0,60	€ 0,30
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti; con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti per lo spettacolo viaggiante	per mq.	€ 2,00	€ 1,00
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (riduzione al 50%)	per mq.	€ 1,00	€ 0,50
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Riduzione dell'80%)	per mq.	€ 0,40	€ 0,20
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su area a ciò destinate dal Comune	per mq.	€ 2,00	€ 1,00
Occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia (riduzione al 50% per ambedue le categorie)	per mq.	€ 1,00	€ 0,50
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (riduzione della tariffa ordinaria dell'80%)	per mq.	€ 0,40	€ 0,20
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%)	per mq.	€ 1,00	€ 0,50

parte IV - OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO - caratteristiche		tariffa per categoria	
		1°	2°
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2, per Km lineare o frazione		€ 258,00	€ 129,00
Occupazioni del suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva		€ -	€ -
Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari tassa annua		€ 103,00	€ 51,50
Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua		€ 20,00	€ 10,00

parte IV - OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO - caratteristiche	tariffa per categoria	
	1°	2°
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale di durata non superiore a 30 giorni:		
- fino a 1 Km lineare	€ 15,00	€ 7,50
- superiore al Km lineare	€ 22,50	€ 11,25
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale di durata superiore a 30 e inferiore a 90 giorni maggiorate del 30%:		
- fino a 1 Km lineare	€ 19,50	€ 9,75
- superiore al Km lineare	€ 29,25	€ 14,63
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale di durata superiore a 90 e inferiore a 180 giorni maggiorate del 50%:		
- fino a 1 Km lineare	€ 22,50	€ 11,25
- superiore al Km lineare	€ 33,75	€ 16,88
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale di durata superiore a 180 giorni maggiorate del 100%:		
- fino a 1 Km lineare	€ 30,00	€ 15,00
- superiore al Km lineare	€ 45,00	€ 22,50

parte V - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - caratteristiche	tariffa per categoria	
	1°	2°
Centro abitato	€ 46,00	€ 23,00
Zona limitrofa	€ 38,00	€ 19,00
Sobborghi e zone periferiche	€ -	€ -
Frazioni	€ -	€ -

parte VI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI - caratteristiche	tariffa per categoria	
	1°	2°
Centro abitato	€ 15,00	€ 7,50
Zona limitrofa	€ 11,00	€ 5,50
Frazioni, sobborghi, zone periferiche	€ -	€ -